

**Tribunale di Reggio Emilia**
-----**Il giudice dott.ssa Simona Boiardi**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 127-1/2025 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025, ha emesso la seguente

SENTENZA

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 15/07/2025 dal sig. CHILLURA GIUSEPPE (c.f. CHLGPP74C17A896X), nato a Bivona (AG) il 17/03/74, residente in Correggio (RE), via Borgovecchio n. 37, con l'ausilio degli Avv.ti Mirca Magnoni e Silvia Genedani e dell'Avv. Erika Gualandri, nominata Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che con decreto del 25 settembre 2025 il Tribunale di Reggio Emilia ritenute ammissibili proposta e piano ne ha disposto la comunicazione ex art.70 comma I CCII, a cura dell'occ, a tutti i creditori;

rilevato, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento avendo accumulato debiti nei confronti dell'Istituto di credito che ha concesso il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale; in quanto per vicissitudini collegate alla salute della moglie prima e alla separazione poi, l'istante si è trovato nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte;

rilevato che l'esposizione complessiva del ricorrente aggiornata è di € 182721,78;



rilevato che la Banca Nazionale del Lavoro spa ha presentato osservazioni deducendo che il credito sarebbe pari ad euro 132.578,06 e che non sarebbe indicato il tfr maturato che, in caso di acquisizione potrebbe rendere più conveniente l'alternativa liquidatoria;

rilevato che IBL Istituto Bancario del Lavoro spa ha presentato osservazioni deducendo che il credito sarebbe pari ad euro 25128,00, l'alternativa liquidatoria sarebbe più conveniente e mancherebbe il requisito della meritevolezza avendo il debitore causato con colpa il proprio sovraindebitamento;

letta la successiva relazione ex art. 70, comma 6, CCII depositata dall'O.C.C in data 5 novembre 2025;

ritenuto che sia BNL spa che IBL spa non hanno osservato il merito creditizio: dalla relazione particolareggiata del Gestore (v. doc.Y) emerge che BNL non ha osservato il merito creditizio nella concessione del mutuo ipotecario del 06.06.2013 e ciò alla luce del reddito disponibile del debitore (2000,00 euro), del numero dei componenti del proprio nucleo familiare (ben cinque) e della presenza di un precedente finanziamento. La durata del mutuo era di 30 anni Dal prospetto emerge che la somma erogata al debitore era superiore alla somma massima che l'Ente finanziatore avrebbe potuto concedere (doc.Y).

ritenuto, in ogni caso che le valutazioni del creditore BNL non sono condivisibili in quanto nell'ipotesi di liquidazione controllata il TFR potrebbe rientrare nella massa da liquidare solo se diviene esigibile entro tre anni dall'apertura della liquidazione, termine massimo fissato per l'esdebitazione di diritto, anche nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione abbia durata maggiore (con l'esdebitazione i crediti vantati verso il debitore divengono inesigibili con la conseguenza che non sarà più possibile



acquisire in favore della procedura alcun bene all'attivo v.
Trib. Ferrara 05.11.2024);

rilevato che il debitore non è prossimo al pensionamento, è dipendente a tempo indeterminato dal 03.06.2002 (quindi si tratta di rapporto consolidato e a tempo indeterminato) per cui è estremamente improbabile una risoluzione del rapporto di lavoro nell'arco di tre anni;

ritenuto, con riguardo alle osservazioni presentate da IBL Spa, che anche il predetto Istituto Bancario non ha osservato il merito creditizio del Ricorrente, ex art. 69 2° comma CCII, nella concessione del prestito dell'anno 2021 (v.doc. YY allegato alla relazione da cui emerge che all'epoca il Chillura aveva in corso ben tre finanziamenti) e il debitore ha riferito solo di non avere ulteriori trattenute oltre a quelle sindacali e al precedente finanziamento IBL (e ciò corrispondeva al vero);

ritenuto, in ogni caso, che le valutazioni in ordine alla convenienza della procedura liquidatoria del creditore IBL spa non siano corrette in quanto presuppongono una riduzione arbitraria delle spese indicate dal debitore per l'alloggio (non si può costringere il debitore ad andare a vivere con la madre) mentre la colpa grave non ricorre nel caso in esame avendo il debitore provato che le difficoltà economiche sono sopravvenute in ragione prima dei problemi di salute della moglie e, successivamente in ragione della separazione;

considerato che sulla scorta delle precisazioni del credito del Comune di Correggio, dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, di BNL ed di IBL il gestore ha provveduto a riformulare lo stato passivo che si riporta con gli importi aggiornati;

PQM



visto l'art. 70 comma 7 CCII ritenute inammissibili e comunque non fondate le contestazioni presentate IBL spa e BNL spa;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. CHILLURA GIUSEPPE (c.f. CHLGPP74C17A896X), nato a Bivona (AG) il 17/03/74, residente in Correggio (RE), via Borgovecchio n. 37;

DISPONE

Che la presente sentenza, sia pubblicata entro i due giorni successivi in apposita area del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori

Dichiara chiusa la procedura. Dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'Occ.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC

Reggio Emilia, 30 gennaio 2026

Il giudice

Simona Boiardi

